

**REGIONE
DEL VENETO**

**PROVINCIA
DI PADOVA**

**COMUNE
DI VO'**

**PIANO COMUNALE DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

**ai sensi della Legge n. 447 del 26/10/1995
della L.R. Veneto n. 21 del 10/05/1999
e della D.G.R.V. n. 4313 del 21/09/1993**

ADOZIONE:	DELIBERA C.C.	n.18	DEL 28/05/2013
APPROVAZIONE:	DELIBERA C.C.	n.29	DEL 27/09/2013



Regolamento acustico

Committente



*Piazza Liberazione, 1
35030 Vo' (PD)
Tel. 049 9940027; Fax 049 9940666
comune.vo.pd@pecveneto.it*

Redazione



*Dott. Agr. Diego Carpanese
via Guizza, 271
35125Padova
Tel/Fax 049 8809856; Cell. 340 7287767
carpesio@genie.it*

Aprile 2013

Revisione 00

SOMMARIO

Art. 1.	Campo di applicazione	1
Art. 2.	Classificazione acustica del territorio e definizioni	1
Art. 3.	Soggetti tenuti alla presentazione della documentazione previsionale d'impatto acustico, documentazione d'impatto acustico, autocertificazione asseverata, casi d'esclusione:	4
Art. 4.	Valutazione previsionale di clima acustico.....	8
Art. 5.	Piani di risanamento acustico	8
Art. 6.	Requisiti acustici passivi degli edifici.....	8
Art. 7.	Definizioni.....	9
Art. 8.	Deroghe	9
Art. 9.	Spettacoli, manifestazioni a carattere temporaneo, mobile, all'aperto.....	9
Art. 10.	Cantieri edili, stradali e assimilabili.....	11
Art. 11.	Rilascio delle autorizzazioni in deroga	12
Art. 13.	Macchine destinate all'agricoltura	13
Art. 14.	Macchine/impianti da giardinaggio.....	13
Art. 15.	Segnalatori acustici di allarme.....	13
Art. 16.	Cannoncini antigrandine o per allontanare i volatili.....	14
Art. 17.	Pubblicità fonica	14
Art. 18.	Autolavaggi	14
Art. 19.	Fuochi d'artificio	14
Art. 20.	Attività con funzionamento notturno	15
Art. 21.	Impianti tecnologici.....	15
Art. 22.	Attività sportive rumorose.....	15
Art. 23.	Sospensioni, revoche	16
Art. 24.	Sanzioni amministrative	17
Art. 25.	Sanzioni penali	17
Art. 26.	Accertamento delle violazioni	17
Art. 27.	Disturbo della quiete pubblica	18
Art. 28.	Abrogazioni.	19

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento attua a livello comunale le disposizioni in materia di inquinamento acustico, così come prescritto dalle norme di seguito indicate:
 - Legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
 - del D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
 - D.P.C.M. 05.02.1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"
 - DPCM 16 aprile 1999 n. 215 - Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi
 - Legge Regionale 10 maggio 1999 n. 21 "Norme in materia di inquinamento acustico"
 - Legge Regionale 21.09.2007 n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande", con particolare riferimento all'art. 8 ed art. 31
2. Si rileva che la normativa sull'inquinamento acustico concerne esclusivamente il profilo pubblicistico della tutela, quello cioè che la pubblica amministrazione deve apprestare in via generale a presidio dell'incolumità psicofisica della collettività. In tale ambito gli eventuali interessi particolari dei cittadini trovano tutela solo indirettamente e nella misura in cui essi coincidono, in tutto od in parte, con l'interesse pubblico anzidetto.
3. Come indicato dall'art.2 della L.R. 10 maggio 1999 n. 21, la tutela dall'inquinamento acustico esterno si esercita su tutto il territorio, fatta eccezione per le aree agricole, a bosco, a pascolo e improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali con carattere di temporaneità.

Art. 2 - Classificazione acustica del territorio e definizioni

1. Per il Comune di Vo', con Deliberazione Consiglio Comunale n. 29 del 27/09/2013, è stato approvato un Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale che prevede la suddivisione dello stesso in zone acusticamente omogenee.
2. Per ciascuna zona sono stabili valori limite di emissione, valori limite assoluti di immissione, valori limite differenziali di immissione, valori di attenzione, valori di qualità, così come previsti dal DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
3. Si definisce periodo di osservazione diurno la fascia oraria compresa dalle ore 6.00 alle ore 22.00; si definisce periodo di osservazione notturno la fascia oraria compresa dalle ore 22.00 alle ore 6.00.
4. Si definisce valore limite di emissione il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
5. Si definisce valore limite assoluto di immissione il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei recettori.

6. Si definisce valore limite differenziale di immissione la differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva).
7. Si definisce valore di attenzione il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.
8. Si definisce valore di qualità il valore di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.
9. Tabelle di riferimento per i valori limite:

Tabella 1.1. Valori limite assoluti di immissione - L_{eq} in dB(A)

CLASSI DI DESTINAZIONI D'USO DEL TERRITORIO		LIMITI MASSIMI E TEMPI DI RIFERIMENTO	
		Diurno (6-22)	Notturmo (22-6)
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella 1.2. Valori limite assoluti di immissione - L_{eq} in dB(A)

CLASSI DI DESTINAZIONI D'USO DEL TERRITORIO		LIMITI MASSIMI E TEMPI DI RIFERIMENTO	
		Diurno (6-22)	Notturmo (22-6)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 1.3. Valori di qualità - Leq in dB(A)

CLASSI DI DESTINAZIONI D'USO DEL TERRITORIO		LIMITI MASSIMI E TEMPI DI RIFERIMENTO	
		Diurno (6-22)	Notturmo (22-6)
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriale	70	70

Tabella 1.4. Valori limite differenziali di immissione - L_{eq} in dB(A)

CLASSI DI DESTINAZIONI D'USO DEL TERRITORIO		LIMITI MASSIMI E TEMPI DI RIFERIMENTO	
		Diurno (6-22)	Notturmo (22-6)
I	aree particolarmente protette	5	3
II	aree prevalentemente residenziali	5	3
III	aree di tipo misto	5	3
IV	aree di intensa attività umana	5	3
V	aree prevalentemente industriali	5	3
VI	aree esclusivamente industriale	Non applicabile	Non applicabile

10. Ai fini delle previsioni del presente articolo e del Regolamento in generale, per "disturbo" deve intendersi il fenomeno correlato alla immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, tale da provocare turbamento al riposo e alle attività umane – cioè alterazione del benessere psico-fisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute - nonché turbamento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo e/o ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi (L. 26 ottobre 1995, n. 447).

TITOLO II - DOCUMENTAZIONE D'IMPATTO ACUSTICO E PROCEDIMENTI**Art. 3 - Soggetti tenuti alla presentazione della documentazione previsionale d'impatto acustico, documentazione d'impatto acustico, autocertificazione asseverata, casi d'esclusione:**

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 2, 3, 4, 5 e 6 della Legge 447/95 e Deliberazione n. 3 del 29.01.2008 del Direttore Generale A.R.P.A.V. (*Approvazione delle Linee Guida per l'elaborazione della Documentazione d'Impatto Acustico ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/95*), sono tenuti a presentare all'Ufficio competente del Comune, la documentazione d'impatto acustico, redatta dal richiedente e sottoscritta da tecnico abilitato secondo le suddette Linee Guida Regionali predisposte da A.R.P.A.V. (*Deliberazione n. 3/2008 pubblicata sul BURV n. 93 del 07.11.2008 e s.m.i.*), i seguenti soggetti, titolari di progetti o opere, nonché gestori di attività di realizzazione, modifica (anche di orario), potenziamento delle opere di seguito indicate:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti
 - strade di tipo A, B, C, D, E, F (rispettivamente autostrade, strade principali extraurbane, strade secondarie extraurbane, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade locali), secondo la classificazione prevista dal D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche
 - discoteche
 - circoli privati, pubblici esercizi ove sono installati di macchinari o impianti rumorosi
 - impianti sportivi e ricreativi
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia
2. È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
 - a) scuole e asili nido
 - b) ospedali
 - c) case di cura e di riposo
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani
3. La documentazione di previsione di impatto acustico deve essere inoltre obbligatoriamente presentata nei casi di:
 - rilascio permessi a costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali
 - rilascio provvedimenti comunali in genere riguardanti l'abilitazione per l'utilizzazione di immobili da adibire ad attività produttive, sportive, ricreative, di intrattenimento in genere, commerciali, servizi polifunzionali
 - rilascio di licenze, autorizzazioni, ogni altro provvedimento finalizzato all'esercizio di attività produttive/commerciali
 - attività di somministrazione oltre le ore 22.00, contestualmente all'effettuazione di attività accessorie di cui all'art. 31 della Legge Regionale n. 29/2007

- inizio attività di somministrazione mediante D.I.A./S.C.I.A. nel caso in cui venga dichiarato lo svolgimento della medesima oltre le ore 22.00 contestualmente all'effettuazione di attività accessorie di cui all'art. 31 della Legge Regionale n. 29/2007
4. La documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è resa secondo i criteri dalle definiti Linee Guida Regionali predisposte da A.R.P.A.V. (*Deliberazione n. 3/2008 pubblicata sul BURV n. 93 del 07.11.2008 e s.m.i.*)
 5. Al fine di garantire il diritto alla quiete dei cittadini, si stabilisce che ogni attività di somministrazione alimenti e bevande di cui alla L.R. n. 29/07, per poter protrarre dell'esercizio oltre le 22.00 effettuando contestualmente le attività accessorie di cui all'Art. 31 della suddetta legge, deve presentare presso l'Ufficio Tecnico quanto segue:
 - a) documentazione di impatto acustico stabilita con Deliberazione del Direttore Generale A.R.P.A.V. n. 3/2008, come indicato al comma 3, quarto punto del presente articolo, secondo le modalità previste dalla normativa in materia
 - b) certificazione attestante l'avvenuta esecuzione degli eventuali lavori di adeguamento previsti dalla documentazione di cui sopra, sottoscritta da personale tecnico abilitato

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella documentazione sopraccitata o la documentata rumorosità dell'esercizio, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 258,00 ad euro 10.329,00 prevista dall'Art. 10 comma 3, della Legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

CASI D'ESCLUSIONE:

6. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera e) della Legge 12.07.2011 n. 106 (G.U. n. 160 del 12.07.2011, a modifica della disciplina vigente (art. 8 comma 3 lettera e) del DPR 447/95), per gli edifici di civile abitazione, la documentazione di previsione di clima acustico, è sostituita dall'autocertificazione asseverata da un tecnico abilitato (tecnico competente in acustica).
7. Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 19.10.2011 n. 227 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4 quater, del D. Lgs. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"*. (G.U. n. 28 del 03.02.2012), sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, le attività a bassa rumorosità di seguito elencate:

Elenco attività esonerate dall'obbligo di presentazione della documentazione previsionale d'impatto acustico/documentazione d'impatto acustico (cfr. Allegato B del D.P.R. 227/2011):

1. Attività alberghiera
2. Attività agro-turistica
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar)
4. Attività ricreative
5. Attività turistica

6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco
7. Attività culturale
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo
9. Palestre
10. Stabilimenti balneari
11. Agenzie di viaggio
12. Sale da gioco
13. Attività di supporto alle imprese
14. Call center
15. Attività di intermediazione monetaria
16. Attività di intermediazione finanziaria
17. Attività di intermediazione Immobiliare
18. Attività di intermediazione Assicurativa
19. Attività di informatica – software
20. Attività di informatica – house
21. Attività di informatica – internet point
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere)
23. Istituti di bellezza
24. Estetica
25. Centro massaggi e solarium
26. Piercing e tatuaggi
27. Laboratori veterinari
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
30. Lavanderie e stirerie
31. Attività di vendita al dettaglio di generi vari
32. Laboratori artigianali per la produzione di dolci
33. Laboratori artigianali per la produzione di gelati
34. Laboratori artigianali per la produzione di pane
35. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti
36. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
37. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione
38. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tinture finissaggio
39. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria
40. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria
41. Liuteria
42. Laboratori di restauro artistico
43. Riparazione di beni di consumo
44. Ottici
45. Fotografi
46. Grafici

8. Fanno eccezione l'esercizio di attività quali: ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione d'impatto acustico e di previsione di impatto acustico ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (art. 4 Legge 4 gennaio 1968 n. 15), ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma seguente.
9. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma precedente, le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1 dicembre 1997, la documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (art. 4 Legge 4 gennaio 1968 n. 15).
10. Sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa regionale in materia di valutazione di impatto ambientale.
11. In riferimento al precedente comma 3, nei casi in cui sia prevista unicamente la Denuncia di Inizio Attività, Segnalazione Certificata d'Inizio Attività, Permesso a costruire od altro atto equivalente, il soggetto interessato deve produrre documentazione di previsione di impatto acustico unitamente alla denuncia stessa o al diverso atto equivalente.
12. Nei casi in cui sia previsto il superamento dei limiti previsti dal DPCM 14/11/1997, ai sensi dell'art. 8, comma 6, lett. a) della L. 447/1995 la Documentazione di Impatto Acustico prevista ai commi precedenti deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate da attività/macchine/impianti.
13. La Giunta Comunale, su conforme parere degli Uffici Comunali competenti, potrà esonerare dalla presentazione di previsione di impatto acustico le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo e/o significative: in tal caso potrà essere considerata valida la presentazione di idonea autocertificazione sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica, iscritto nell'elenco dei Tecnici Competenti in Acustica della Regione Veneto.
14. La realizzazione degli accorgimenti previsti nel Documento di Impatto Acustico e delle eventuali prescrizioni del Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V. competente per il territorio è condizione vincolante per il rilascio dell'abitabilità / agibilità della struttura e della licenza nei casi richiamati ai commi precedenti.

Art. 4 - Valutazione previsionale di clima acustico

1. Ai sensi dell'art. 3, della L.447/95, è obbligatorio produrre una valutazione previsionale del clima acustico, redatta in conformità alle Linee Guida di cui alla Deliberazione n. 3 del 29.01.2008 del Direttore Generale ARPAV delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
 - scuole e asili nido
 - ospedali
 - case di cura e di riposo
 - parchi pubblici urbani ed extraurbani superiori a 3.000 mq.

Art. 5 - Piani di risanamento acustico

1. Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune apposito piano per interventi di risanamento acustico. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione dei piani di intervento può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

Art. 6 - Requisiti acustici passivi degli edifici

1. In attuazione dell'art. 3 comma 1 lettera e) della legge 26 ottobre 1995 n.447, per gli ambienti abitativi classificati secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, è imposto il rispetto dei requisiti acustici passivi.
2. I valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne sono quelli previsti in tabella B del D.P.C.M. 5 dicembre 1997. Contestualmente alla presentazione di un progetto edilizio per gli interventi definiti all'art. 3 comma 1 lettera d) (interventi di ristrutturazione edilizia) ed e) (interventi di nuova costruzione) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere prodotta almeno un'autocertificazione asseverata dal firmatario del progetto o da un tecnico abilitato (Tecnico Competente in Acustica), attestante il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici in progetto ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e s.m.i., sia per quanto concerne i rumori provenienti dall'interno dell'edificio stesso ed i rumori provenienti dall'esterno.

TITOLO III - ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE**Art. 7 - Definizioni**

1. Con esclusione delle attività ripetitive, viene definita temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni non fisse, variabili e di tipo provvisorio. Nell'ambito di tale definizione, sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento e le attività produttive a carattere stagionale.

Art. 8 - Deroghe

1. In deroga ai limiti di classe acustica previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale, le attività rumorose temporanee possono essere consentite ai sensi del presente regolamento.

Art. 9 - Spettacoli, manifestazioni a carattere temporaneo, mobile, all'aperto

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, secondo la definizione di cui al precedente art. 7:
 - a. quelle esercitate presso pubblici esercizi/circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (ad es. serate musicali, piano bar, intrattenimento vocale, ecc...), nonché le attività accessorie definite dall'art. art. 31 della Legge Regionale n. 29/2007; In particolare, al fine di garantire il diritto alla quiete dei cittadini, si stabilisce che ogni attività di somministrazione alimenti e bevande, per poter effettuare la somministrazione su area esterna oltre le 22.00 effettuando contestualmente attività musicale ovvero le attività accessorie di cui all'art. 31 della L.R. n. 29/2007 deve presentare presso l'Ufficio Tecnico quanto segue:
 - Domanda di rilascio autorizzazione in deroga al superamento dei limiti di rumore in ambiente esterno, corredata da un calendario trimestrale di eventi, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - numero massimo di 24 (ventiquattro) giornate complessive nell'arco di un anno solare;
 - massimo 3 (tre) giornate complessive per ogni mese;
 - massimo 2 (due) giornate consecutive per settimana

L'accertato disturbo della quiete pubblica costituisce motivo di revoca dell'autorizzazione di cui sopra.

Qualora nel corso dell'anno vengano adottati nei confronti del medesimo pubblico esercizio più di due provvedimenti di revoca dell'autorizzazione in parola, non sarà più possibile il rilascio di ulteriori autorizzazioni per i dodici mesi seguenti.

Le attività svolte in assenza di autorizzazione temporanea comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 ad euro 900,00 prevista dall'Art. 8 comma 3, lettera a) della Legge Regionale 10 maggio 1999, n. 21 "Norme in materia di inquinamento acustico", come modificato dall'art. 7 comma 6 della Legge Regionale n. 7 del 18.03.2011.

- b. Le attività svolte all'aperto, quali concerti, spettacoli, le feste popolari, i teatri tenda, i circhi, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park che utilizzino sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificati e non) e con allestimenti temporanei qualora non superino le 30 (trenta) giornate consecutive e non, nell'arco dell'anno solare di riferimento.

Le attività temporanee, organizzate da enti pubblici o soggetti privati nell'ambito del territorio comunale, si distinguono, ai fini del presente regolamento, in:

- **culturali:** possono riguardare conferenze, spettacoli teatrali, saggi/spettacoli di danza di qualsiasi genere, mostre, proiezioni cinematografiche ed altri affini;
 - **sportive:** possono riguardare gare calcistiche, ciclistiche, podistiche, oltre a tornei o esibizioni collegate alle varie discipline sportive (motocross, go-kart, tiro a volo e simili);
 - **di trattenimento, svago e ricreative:** possono riguardare iniziative che si svolgono in aree pubbliche o private aperte al pubblico, che vi accede liberamente, organizzate da gruppi/associazioni/partiti/comitati al fine di raccogliere fondi destinati all'autofinanziamento o alle promozioni di solidarietà sociale (sfilate in maschera, carri allegorici, pesche di beneficenza, tombole, giochi vari, diffusione di musica, ecc.);
 - **promozionali:** possono riguardare iniziative, promosse da associazioni di categoria, atte a valorizzare professionalità/qualità di servizi offerti (mostre, esibizioni di prodotti artigianali, sfilate di moda, spettacoli di intrattenimento, ecc...).
2. La durata delle manifestazioni di cui al comma 1, che non si pongano in diretta concorrenza con le attività economiche locali, non è predeterminata ma viene valutata ogni volta dall'Amministrazione Comunale, sulla base del relativo programma e sulla disponibilità dei locali o dei luoghi in cui le stesse si intendono realizzare. I tempi necessari per l'allestimento/smantellamento delle strutture ed il ripristino dei luoghi non vengono ricompresi nel tempo di durata della manifestazione.
3. Per manifestazioni a carattere temporaneo/mobile, ovvero all'aperto, i soggetti organizzatori dovranno indirizzare all'Ufficio Tecnico del Comune la richiesta di autorizzazione in deroga, redatta su modulistica tipo disponibile presso gli Uffici Comunali preposti, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dell'attività in modo tale da consentire gli enti ed uffici interessati di istruire correttamente la pratica ed impartire le istruzioni tecniche necessarie.
4. Nel caso di utilizzo di area privata, l'istanza rivolta al Comune dovrà essere corredata documento di assenso da parte del proprietario a beneficio degli organizzatori. Il Comune, tramite il Responsabile del Servizio interessato, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento, sentito eventualmente, nel caso la circostanza lo renda opportuno, il parere del servizio territoriale dell'A.R.P.A.V. competente per il territorio.
5. Fatta salva l'autorizzazione in deroga rilasciata dal Comune, il superamento dei limiti massimi da parte delle sorgenti sonore è consentito dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00; in prossimità di edifici scolastici, ovvero per distanze inferiori ai 300 metri, il superamento dei limiti massimi da parte delle sorgenti sonore è consentito solamente in orari non coincidenti con l'orario delle attività scolastiche.
6. Il limite massimo di emissione è fissato in 70 dB (livello equivalente con filtro A), misurato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più vicini o comunque più disturbati.

Vengono esclusi i limiti differenziali. Per le attività rumorose che si svolgono all'interno di edifici, il limite massimo di emissione è fissato in 65 dB (livello equivalente con filtro A), misurato all'interno dei locali più vicini o comunque più disturbati.

7. Le metodologie di misura del livello equivalente di pressione sonora con filtro A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998.
8. Sono considerate abusive le manifestazioni organizzate in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
9. Per motivi inderogabili di ordine pubblico o di sicurezza pubblica o di igiene il Sindaco può, con ordinanza motivata, sospendere ogni manifestazione e richiedere lo sgombero dell'area.

Art. 10 - Cantieri edili, stradali e assimilabili

1. I cantieri edili, stradali e assimilabili attivi, di iniziativa privata e pubblica, devono prevedere l'utilizzo di macchine/impianti, sia fissi che mobili, conformi alle norme di omologazione e certificazioni specifiche; la collocazione di macchine/impianti deve avvenire in postazioni che consentano di limitare al massimo la rumorosità verso recettori sensibili. Nel caso in cui le macchine/attrezzature in uso non rientrino tra quelle considerate dalla vigente normativa nazionale (es. attrezzi manuali), devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti e tutti i comportamenti necessari per rendere meno rumoroso il loro utilizzo e schermarli rispetto agli edifici residenziali circostanti (es. carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, schermi costituiti da barriere anche provvisorie quali laterizi di cantiere, cumuli di sabbia, ecc...).
2. L'utilizzo degli avvisatori acustici è consentito, purché non se ne possa prevedere la sostituzione con altri di tipo luminoso, nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche; è comunque vietato l'utilizzo improprio degli avvisatori acustici.
3. Per i cantieri edili, ai sensi della L.R. 10 maggio 1999 n.21, i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti, nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00; il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.30.
4. Per i cantieri stradali, ai sensi della L.R. 10 maggio 1999 n.21, i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti, nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 19.00; il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
5. Per le attività di cantieri edili e stradali che si devono svolgere in vicinanza di scuole, il superamento dei limiti di zona previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale è consentito solamente in orari non coincidenti con l'orario delle attività scolastiche, fermi restando i limiti orari previsti ai commi 3 e 4 precedenti.
6. Le attività di cantieri edili e stradali non sono consentite al di sopra dei limiti di zona in prossimità di ricettori sensibili (scuole, case di cura e di riposo, ecc.) o in aree di classe I e II senza la deroga rilasciata dal Sindaco, secondo le modalità previste all'art. 11 successivo del presente regolamento.

Nel caso delle scuole è possibile attivare i cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona solamente al di fuori dell'orario scolastico.

7. Il limite massimo di emissione è fissato in 70 dB (livello equivalente con filtro A), misurato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più vicini o comunque più disturbati. Vengono esclusi i limiti differenziali. Per le attività rumorose che si svolgono all'interno di edifici (ad es. ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie, ecc...), il limite massimo di emissione è fissato in 65 dB (livello equivalente con filtro A), misurato all'interno dei locali più vicini o comunque più disturbati.
8. Le metodologie di misura del livello equivalente di pressione sonora con filtro A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998.
9. Per i cantieri edili/stradali che debbano essere attivati per il ripristino urgente di servizi pubblici (acqua potabile, gas, linee elettriche, linee telefoniche, condotte fognarie, ecc...), ovvero in tutti i casi che comportino situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione dell'ambiente e/o del territorio, si concede deroga a tutti i limiti massimi di rumorosità e di orario, oltre agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Art. 11 - Rilascio delle autorizzazioni in deroga

1. Come già citato nel precedente art.9, l'esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo sul territorio comunale, nel rispetto o superamento dei limiti di rumore e di orario fissati dagli articoli precedenti, necessita di richiesta indirizzata all'Ufficio competente del Comune da presentare almeno 10 (dieci) giorni prima dell'avvio dell'attività rumorosa.
2. In caso di attivazione di cantieri edili o stradali che comportano il superamento dei limiti e/o degli orari indicati nel presente regolamento, la domanda di autorizzazione deve essere presentata contestualmente alla domanda di Permesso di costruire edilizia o di Concessione lavori in sede stradale.
3. In caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari, luna park, ecc..., che comportano il superamento dei limiti e/o degli orari indicati nel presente regolamento, la domanda di autorizzazione deve essere presentata contestualmente alla domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici.
4. Per i casi rientranti nel comma 2 del presente articolo, il Responsabile del Servizio interessato del Comune, sentito eventualmente anche il parere dell'A.R.P.A.V. competente per il territorio, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.
5. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione può comportare la revoca della stessa; in tale caso l'attività rumorosa dovrà essere adeguata ai limiti acustici e agli orari previsti nel presente regolamento.
6. Non viene considerato valido il criterio del "Silenzio assenso".

TITOLO IV - UTILIZZO DI MACCHINE/IMPIANTI RUMOROSI**Art. 13 - Macchine destinate all'agricoltura**

1. Per le attività inerenti la conduzione di fondi agricoli, è consentito l'utilizzo di macchine agricole in orari ricompresi tra le ore 7.00 e le ore 12.00 e le ore 14.00 e le ore 20.00 per i giorni feriali, tra le ore 7.00 e le ore 12.00 per i giorni festivi.
2. Le macchine agricole a funzionamento continuo, quali ad esempio impianti di irrigazione con motore a scoppio o similari, dovranno essere installate a non meno di 300 m dal recettore sensibile più' prossimo, garantendo comunque il rispetto dei limiti di zona previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale.
3. Le macchine agricole in uso dovranno rispettare le direttive comunitarie in materia di contenimento delle emissioni acustiche, così come recepite dalla normativa nazionale.

Art. 14 - Macchine/impianti da giardinaggio

1. Per le attività inerenti la gestione di giardini/parchi/spazi verdi, ai sensi della L.R. 10 maggio 1999 n.21, è consentito l'utilizzo di macchine/impianti specifici in orari ricompresi tra le ore 8.00 e le ore 12.00 e le ore 15.00 e le ore 20.00 per tutti i giorni dell'anno.
2. Le macchine/impianti in uso dovranno rispettare le direttive comunitarie, così come recepite dalla normativa nazionale, in maniera tale da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più' bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

Art. 15 - Segnalatori acustici di allarme

1. Per i segnalatori acustici di allarme non si applicano i limiti previsti dal presente regolamento; le loro emissioni sonore non possono comunque avere una durata superiore a 5 minuti continuativi e in ogni caso a 10 minuti complessivi nel periodo di riferimento diurno e notturno.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto negli edifici di cui al comma 1 è tenuto a comunicare alla Polizia Locale ed ai Carabinieri i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più' soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme. Tale comunicazione deve essere effettuata entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creino disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

Art. 16 - Cannoncini antigrandine o per allontanare i volatili

1. È vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" o "cannoncini antigrandine", ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla perimetrazione dei centri abitati e ai 200 metri dalle abitazioni non comprese nella predetta perimetrazione.
2. È inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21.00 alle ore 07.00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 5 minuti.

Art. 17 - Pubblicità fonica

1. Nel territorio del comune è consentita l'effettuazione di pubblicità sonora con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, entro i limiti del seguente orario: da maggio ad ottobre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00; da novembre ad aprile dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. La pubblicità stessa è vietata in prossimità di scuole, case di cura ed ospedali; la tonalità deve essere particolarmente moderata e tale da non essere percepita da una distanza superiore di 50 metri.

Art. 18 - Autolavaggi

1. I sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più' in generale lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico che comportano l'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, ecc...) è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00, nei giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00, comunque nel rispetto dei limiti di legge.
2. Lo svolgimento di tali attività fuori dal periodo sopraindicato è consentito, nei casi in cui la distanza fra l'edificio residenziale più vicino e l'impianto sia superiore a m 200 e per le attività automatiche di lavaggio già in essere, purché l'impianto sia chiuso in tunnel di insonorizzazione.
3. Le attività di cui al comma 1 di nuovo insediamento, devono essere collocate al di fuori delle zone residenziali di cui al Piano Regolatore Generale e ad una distanza di almeno 200 m dalle stesse.

Art. 19 - Fuochi d'artificio

1. Ai sensi della L.R. 10 maggio 1999 n. 21, l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio comunale.
2. Le manifestazioni pirotecniche devono essere espressamente autorizzate dal Sindaco, previo parere dell'autorità di pubblica sicurezza e presentazione di richiesta da parte del soggetto titolare della manifestazione. L'accensione di fuochi d'artificio deve essere, comunque, effettuata a partire dalle ore 21.00 e non oltre le ore 24.00.

Art. 20 - Attività con funzionamento notturno

1. Le attività con funzionamento nel periodo notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00) (quali ad esempio lavanderie automatiche e similari) sono consentite esclusivamente:
 - in zone artigianali/industriali definite dalla strumento urbanistico comunale vigente;
 - in altre zone territoriali omogenee, qualora ammesse dallo strumento urbanistico comunale vigente.
2. Eventuali deroghe particolari all'insediamento di tali attività, potranno essere concesse previa presentazione d'istanza corredata da idonea documentazione tecnica all'Ufficio Tecnico del Comune, previa acquisizione del parere della Giunta Comunale.

Art. 21 - Impianti tecnologici

1. Gli impianti tecnologici (ad es. gruppi di riscaldamento, refrigerazione, ventilazione e condizionamento) installati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, qualora non collocati all'interno di vani tecnici opportunamente insonorizzati, non dovranno produrre emissioni che comportino il superamento dei livelli di pressione sonora previsti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Art. 22 - Attività sportive rumorose

1. Ai sensi della L.R. 10 maggio 1999 n. 21, le attività sportive o ricreative rumorose, fra le quali motocross, go-kart, tiro a volo, sono ammesse esclusivamente in fasce orarie autorizzate dal Responsabile del Servizio interessato del Comune, tenuto conto della tipologia e degli insediamenti civili interessati dallo svolgimento di tali attività.

TITOLO V - SOSPENSIONE/REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 23 - Sospensioni, revoche

1. Il ripetuto mancato rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento e dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997 comporta l'immediata sospensione dell'attività rumorosa e la revoca della licenza/autorizzazione d'esercizio attività, fino all'avvenuto adeguamento ai limiti massimi previsti dalla normativa vigente.

TITOLO V - SANZIONI

Art. 24 - Sanzioni amministrative

1. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente regolamento prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative previste all'art. 10 della L. 447/95 e della L.R. 10 maggio 1999 n. 21 e succ. mod. ed integrazioni.
2. Le violazioni alle disposizioni di Regolamenti Comunali, saranno assoggettate alle sanzioni previste dai rispettivi regolamenti.

Art. 25 - Sanzioni penali

1. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del Codice Penale, oltre a quanto previsto dall'art. 650 del codice penale e dagli articoli 844 e 2043 del Codice Civile, per la mancata osservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Art. 26 - Accertamento delle violazioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata, in via principale e generale, alla Polizia Locale, nonché agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
2. Ai sensi della L.R. 10 maggio 1999 n. 21, per le funzioni e verifiche tecniche di controllo di propria competenza il Comune si avvale del Dipartimento A.R.P.A.V. competente per il territorio.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI**Art. 27 - Disturbo della quiete pubblica**

1. Ad eccezione di quanto previsto dal presente regolamento, sono vietati di norma tutti i rumori che possono arrecare disturbo alla quiete pubblica.
2. Nelle civili abitazioni devono essere evitati rumori che possano provocare disturbo alle persone, con particolare attenzione alla fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le ore 8.00; tra i rumori da evitare rimangono compresi quelli derivanti dall'utilizzo di condizionatori, frigoriferi, autoclavi, caldaie, ascensori, impianti tecnologici in genere; a tale limitazione è pure soggetto l'utilizzo di strumenti musicali, apparecchi radio, televisivi e simili.
3. È vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altro, il riposo o le occupazioni dei cittadini.
4. Di norma, per i pubblici esercizi ed i circoli privati, palestre, scuole di ballo e simili, ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 22.00 alle ore 6.00, salvo opportuna insonorizzazione dei locali ovvero espressa autorizzazione per fasce orarie diverse.
5. Per i luoghi di intrattenimento danzante, di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi sono fatte salve tutte le disposizioni previste dal D.P.C.M. 16 aprile 1999 n.215.
6. È vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore "a tutto gas", provocando rombi, scoppi e rumori inutili. Sono inoltre stabiliti i seguenti divieti:
 - fare funzionare il motore a regime elevato ed a veicolo fermo nei centri abitati eseguire manovre rumorose, produrre rapide accelerazioni o stridio di pneumatici, senza necessità;
 - attivare nel periodo notturno, se non in caso di necessità, apparecchi acustici quali clacson, trombe, sirene e similari;
 - eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti;
 - trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli o isolarli adeguatamente;
 - utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
 - azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.
7. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, ecc...

Art. 28 - Abrogazioni.

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono implicitamente abrogate tutte le norme regolamentari e/o contenute nei provvedimenti comunali vigenti che risultano incompatibili con le previsioni contenute nel presente Regolamento.

ALLEGATI - Modulistica

MARCA DA
BOLLO DA
14,62 Euro

All'Ufficio Tecnico
Comune di Vo'
Piazza Liberazione, 1
35030 Vo' (PD)

Oggetto: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI RUMORE IN AMBIENTE ESTERNO PER ATTIVITA' TEMPORANEA

Il sottoscritto nato a
il e residente in prov.
in via n. Codice Fiscale/Partita IVA
Tel indirizzo e-mail

in qualità di (barrare la casella che interessa):

Proprietario;

Legale rappresentante della ditta - azienda - Società

Incaricato della ditta - azienda - Società

Titolare;

Tecnico professionista incaricato dalla ditta - impresa - Società

con studio tecnico situato in via n.
tel

CHIEDE

ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera h) della Legge 447/95 e dell'art. 7 comma 1 della Legge Regionale n. 21/99 l'autorizzazione al superamento dei limiti massimi di esposizione al rumore per lo svolgimento della seguente attività temporanea:

TIPO DI ATTIVITÀ:

CANTIERE EDILE

ATTIVITA' SPORTIVA O RICREATIVA (indicare tipo)

CIRCO

RAPPRESENTAZIONE ALL'APERTO (indicare tipo)

SPETTACOLO MUSICALE ALL'APERTO (indicare tipo)

CONCERTO MUSICA LEGGERA

FIERA - SAGRA PAESANA - BALERA

luogo di svolgimento dell'attività

data/e di svolgimento dell'attività

orario di svolgimento dell'attività

Persona da contattare per chiarimenti tecnici:

Nome e Cognome

Telefono

LOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ:

(indicare la classe in riferimento alla zona acustica di svolgimento della manifestazione)

CLASSE I

CLASSE II

CLASSE III

CLASSE IV

CLASSE V

CLASSE VI

ENTITÀ DELLA DEROGA RICHIESTA:

Esistenza di strumenti per il controllo del volume / rumore (descrizione):

.....
.....
.....
.....

Strumenti per il controllo del volume/rumore richiesti (descrizione):

.....
.....
.....
.....

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

- Planimetria dei luoghi con indicazione della sorgente del rumore/i
- Calendario della manifestazione o dei lavori
- Documentazione tecnica relativa agli strumenti per il controllo di rumore esistenti
- Marca da bollo in valore legale corrente da applicare sull'autorizzazione

Vo', li

Il richiedente

ALLEGA: copia fotostatica del documento di identità personale

AVVISO AI RICHIEDENTI:

L'istanza, corredata dai relativi allegati, dovrà pervenire almeno 10 (DIECI) giorni prima dell'inizio dell'attività programmata, onde consentire l'Ufficio preposto all'esecuzione di una corretta istruttoria della pratica.

All'Ufficio Tecnico
Comune di Vo'
Piazza Liberazione, 1
35030 Vo' (PD)

D.I.A. IMPATTO ACUSTICO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il sottoscritto nato a il
..... e residente in prov. in via
..... n.
in qualità di della ditta

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA

1. che l'allegata copia di:

D.P.I.A. (Documento Previsione Impatto Acustico)

V.I.A. (Valutazione Impatto Acustico)

predisposta per opera di tipo:

- Publici esercizi e Circoli privati * (deve essere prodotto anche il MOD. 1 A)**
- Discoteche e Luoghi ad intrattenimento danzante**
- Insedimenti di servizi commerciali polifunzionali (distributori, centri commerciali, ecc.)**
- Impianti/Infrastrutture/Insediamenti di attività adibite ad Attività Produttive**
- Impianti sportivi e ricreativi**

è stata consegnata al sottoscritto dal Tecnico competente in Acustica _____, che ha dichiarato di averla redatta secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera l) della Legge 26/10/1995 n. 447 ed approvati con Deliberazione del Direttore Generale A.R.P.A.V. n. 3 del 29/01/2008;

2. che il Tecnico competente in Acustica suddetto ha **informato il sottoscritto in relazione agli obblighi/accorgimenti/interventi necessari per il rispetto dei limiti di rumore e che tali accorgimenti/interventi:**

sono stati attuati;

saranno attuati e non appena terminati il sottoscritto presenterà apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Vo', li

Il richiedente

.....

La dichiarazione dovrà essere inviata unitamente a:

- **relazione tecnica di impatto acustico: una copia cartacea ed una copia su supporto informatico;**
- **scheda sintetica redatta e sottoscritta dal tecnico (solo per Pubblici esercizi e Circoli privati);**
- **copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità valido del sottoscrittore all'ufficio competente.**

PUBBLICI ESERCIZI E CIRCOLI PRIVATI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

MOD. 1 A

Il sottoscritto nato a il
..... e residente in prov. in via
..... n.

in qualità di **della ditta**
titolare del **Pubblico esercizio** **Circolo privato**
Denominato **Ubicato in via**

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA

Che l'esercizio/ circolo ha le seguenti caratteristiche, che sono state indicate al tecnico incaricato della redazione della D.P.I.A./V.I.A. al fine della corretta redazione della stessa:

Tipologia d'esercizio:

Ristorante	Pub
Bar	Locale con intrattenimento (non danzante)

Modalità di somministrazione

Solo interna	Anche in area esterna autorizzata
--------------	--------------------------------------

Attività accessorie

Nessuna	Intrattenimenti musicali dal vivo
Musica di sottofondo con D.J.
Apparecchi TV o video: in numero di con karaoke

Orari

Diurno	Anche serale o notturno
--------	-------------------------

Dichiara altresì di essere a conoscenza:

che nell'esercizio dell'attività di cui sopra dovrà attenersi alle modalità indicate nell'allegata relazione tecnica, redatta dal tecnico incaricato sulla base della struttura e dell'organizzazione del pubblico esercizio con la presente dichiarata e che tali prescrizioni costituiscono parte integrante dell'autorizzazione amministrativa alla quale copia della presente dovrà essere allegata ed esibita agli organi di vigilanza.

che eventuali modificazioni relative alle caratteristiche sopraindicate dovranno essere preventivamente valutate sotto il profilo dell'impatto acustico ed essere oggetto di nuova D.P.I.A. o V.I.A.

Vo', li

La dichiarazione dovrà essere inviata unitamente a:

Il richiedente

.....

- **relazione tecnica di impatto acustico: una copia cartacea ed una copia su supporto informatico;**
- **scheda sintetica redatta e sottoscritta dal tecnico (solo per Pubblici esercizi e Circoli privati);**
- **copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità valido del sottoscrittore all'ufficio competente.**

Scheda sintetica DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Publici esercizi e Circoli privati (*):

DA REDIGERE A CURA DEL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

(*) Per l'elaborazione estesa della relazione tecnica si faccia riferimento alle Linee Guida contenute nella Deliberazione n. 3 del 29.01.2008 del Direttore Generale A.R.P.A.V. art. 07, commi 1,2 e 3, o art. 17, commi 1, 2 e 3.

ATTENZIONE: i campi contrassegnati con (*) sono OBBLIGATORI

Relativa a (*):

D.P.I.A. _____ SEMPLIFICATA (*) NO SI
V.I.A. _____

(in base a quanto previsto negli Obiettivi generali per la realizzazione della documentazione in materia di impatto acustico approvati dall'A.R.P.A.V.)

Tipologia intervento (*):

Modifica pubblici esercizi e circoli privati
Nuova apertura pubblici esercizi e circoli privati
Altro (specificare – es implementazione attività accessorie di intrattenimento):

.....
.....

Soggetto proponente ⁽¹⁾:

.....

Localizzazione ⁽²⁾:

.....

Descrizione intervento:

.....
.....
.....

Tempi di realizzazione ⁽³⁾:

.....

A) Scenario stato di fatto ⁽⁴⁾ (*):

A1) Stima valori limite assoluti di immissione _____
A2) Stima valori limite differenziali di immissione _____
A3) Stima valori limite emissione _____

B) Scenario di progetto ⁽⁵⁾ (*):

B1) Stima valori limite assoluti di immissione _____
B2) Stima valori limite differenziali di immissione _____
B3) Stima valori limite emissione _____

C) Comparazione B-A:

C1) Stima valori limite assoluti di immissione	_____	ATTENZIONE
C2) Stima valori limite differenziali di immissione	_____	SUPERAMENTO DEI LIMITI
C3) Stima valori limite emissione	_____	NO SI

- D) Estensione territorio interessato dall'intervento (mq) (*) _____
- E) Classificazione acustica del territorio interessato dal progetto (classe) (*) _____
- F) Presenza ricettori sensibili nelle vicinanze (*) NO SI _____
- G) Stima flussi di traffico stato di fatto ⁽⁶⁾ (*) _____
- H) Stima flussi di traffico con progetto ⁽⁷⁾ (+ o - in %) (*) _____
- I) Comparazione G-H _____
- L) Stima antropizzazione dovuta dal progetto (+ o - in %) (*) _____
- L1) Plateatico (*) NO SI , se **si** indicare il periodo (*) _____
 e il numero di avventori massimo ai fini del rispetto di tutti i limiti (*): _____
- N) Opere di mitigazione acustica (descrizione tipologia) [(*) se si è risposto **si** nella casella di "POSSIBILE SUPERAMENTO"]

.....

.....

.....

- O) Abbattimento previsto dalle opere di mitigazione acustica (dBA) [(*) se si è risposto **si** nella casella di "POSSIBILE SUPERAMENTO"]

Conclusioni sintetiche (max 4 righe) ⁽⁸⁾ (*):

.....

.....

.....

.....

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

IL SOTTOSCRITTO TECNICO COMPETENTE (*) consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, DICHIARA CHE LE INFORMAZIONI FORNITE SONO RISPONDENTI A VERITÀ E DI AVER REDATTO L'ALLEGATA RELAZIONE TECNICA IN MODO CONFORME ALLE LINEE GUIDA REGIONALI (criteri ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera l) della Legge 26/10/1995 n. 447 ed approvati con Deliberazione del Direttore Generale A.R.P.A.V. n. 3 del 29/01/2008)

ALLEGA: copia fotostatica del documento di identità personale

Data relazione tecnica (*):

Firma Tecnico Acustico (*):.....

Iscritto all'Elenco dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale REGIONE (*)
 con il n. (*):.....

NOTE:

- (1) indicare Nome o Ragione Sociale, indirizzo, recapiti telefonici ed e-mail.
- (2) indicare via, n. civico e riportare la pagina della planimetria nella relazione tecnica
- (3) indicare eventuale data inizio lavori e data conclusione dei lavori
- (4) *riportare, se presenti, le misure già eseguite in altri ambiti ufficiali (misure A.R.P.A.V. o di altre relazioni tecniche precedenti riferite allo stato di fatto, se non presenti, procedere alle misure prima dell'intervento o utilizzare software di calcolo previsionale come richiesto nelle Linee Guida. Nel caso di attività già operante, effettuare misure ad attività non funzionante.*
- (5) riportare le misure fonometriche e gli eventuali calcoli di simulazione che devono essere confrontabili (sito, tempi di misura, ecc...) con quelli dello stato di fatto. Nel caso di attività già operante, effettuare misure nella situazione più gravosa di esercizio.
- (6) riportare i flussi di traffico ufficiali della/e strada/e dove è localizzato l'intervento; se ciò non fosse possibile, indicare il numero della pagina di riferimento nella relazione tecnica.
- (7) stimare l'aumento o il decremento dei flussi di traffico, nella relazione tecnica dovranno essere descritti i criteri utilizzati.
- (8) descrivere in maniera sintetica l'attività ammessa e le relative strumentazioni.

**DICHIARAZIONE CHE NON SONO STATE APPORTATE MODIFICHE
RISPETTO ALLA PRECEDENTE GESTIONE
(artt. 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)**

Il sottoscritto nato a il
..... e residente in prov. in via
..... n.

in qualità di della ditta

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA

relativamente all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sito in via
all'insegna di cui era titolare la Ditta
già autorizzato con il seguente orario:

che l'esercizio di somministrazione in questione ha già ottenuto, da parte dell'Arpav, il parere favorevole sulla relazione di impatto acustico presentata a suo tempo e le eventuali prescrizioni di esercizio;

che la documentazione d'impatto acustico completa è già stata presentata dal precedente titolare ed il sottoscritto ne è in possesso;

che nessuna modifica strutturale o organizzativa sarà apportata rispetto alla precedente gestione e che nulla è cambiato rispetto a quanto contenuto nella documentazione d'impatto acustico fornita per l'autorizzazione dell'attività per la quale si chiede il subingresso.

DICHIARA ALTRESÌ

di essere a conoscenza

che nell'esercizio dell'attività di cui sopra dovrà attenersi alle modalità indicate nella relazione tecnica già presentata e ben note al dichiarante;

che le prescrizioni in essa contenute costituiscono parte integrante dell'autorizzazione amministrativa e che possono essere svolte esclusivamente le attività di intrattenimento previste nella relazione stessa;

che eventuali modificazioni relative alle caratteristiche sopraindicate dovranno essere preventivamente valutate sotto il profilo dell'impatto acustico ed essere oggetto di nuova D.P.I.A. o V.I.A.

N.B. LA PRESENTE DICHIARAZIONE DOVRA' ESSERE ALLEGATA ALL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ED ESIBITA AGLI ORGANI DI VIGILANZA.

Vo', li

FIRMA

Ai sensi dell'art. 383 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e trasmessa unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità valido del sottoscrittore all'ufficio competente (via fax, via telematica, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta).